

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1
N. 416/AV1 DEL 30/03/2018**

Oggetto: [Patrocinio legale in favore del dott. G.C.. – assunzione e liquidazione degli oneri di difesa]

**IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1**

- -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione del Dirigente / Responsabile della Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;

- D E T E R M I N A -

1) di liquidare allo studio Legale avv. Paolo Pazzi, la complessiva somma di €. 33.413,85, al lordo di ogni onere fiscale e previdenziale, di cui al progetto di parcella su indicato, a titolo di competenze professionali per la difesa del dipendente G.C.

2) di attestare che la relativa spesa pari ad € 33.413,85, al lordo di ogni onere fiscale e previdenziale, verrà registrata sul conto 0202030103 "Fondo rischi per contenzioso personale dipendente" in quanto accantonata nel medesimo fondo nell'esercizio precedente;

3) di effettuare il pagamento tramite bonifico bancario

4) di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii.;

5) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii.;

Dott. Giovanni Fiorenzuolo

La presente determina consta di n. 4 pagine di cui n. // pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

(U.O.C. LEGALE)

Normativa di riferimento:

Art. 25 del C.C.N.L. 1998-2001 Area Dirigenza Medica, Veterinaria, Sanitaria e Tecnica.

Premesso :

= che il dr. G.C., all'epoca dei fatti, dipendente con qualifica di medico dirigente di ginecologia ed ostetricia, della Zona Territoriale n. 2 di Urbino, in data 16/03/2006, prot. n. 2696, chiedeva di essere assistito da un difensore come prevedeva la normativa contrattuale, essendo stato citato a giudizio nelle cause civili di appello rubricate ai n.ri 217/2006 e 283/2006 (poi riunite) promosse dai sig.ri F.C. e P.A. e dalla regione Marche avverso la sentenza del Tribunale di Urbino n. 21/2005;

= che con nota prot. 5111 del 08/06/2006, lo scrivente dirigente UO Affari Legali ed Assicurazioni della Zona Territoriale di Urbino, ritenute sussistenti le condizioni previste dall'art. 25 del CCNL ed in conformità alle determinate della ex Zona Territoriale n. 2 di Urbino, assentiva per la concessione del patrocinio legale indicando quale difensore, in accordo con il dipendente, l'avv. Paolo Pazzi che lo aveva difeso nel corso del giudizio di primo grado con esito favorevole;

= che il medesimo difensore con nota datata 25 maggio 2006, comunicava l'accettazione dell'incarico di difesa adeguandosi alla regolamentazione della ex Zona Territoriale approvata con determina n. 88/DZ2004 del 11/03/2004 la quale prevedeva il compenso relativo agli onorari ai minimi tariffari;

= che con mail del 16 novembre 2017 l'avv. Paolo Pazzi trasmetteva la sentenza di appello n. 693/2014 della Corte di Appello di Ancona ed il suo progetto di parcella di €. 33.413,85;

= che la sentenza n° 693/14 del 14/01/2014 la Corte di Appello di Ancona, per quanto è d'interesse non riscontrava alcuna responsabilità a carico del dott. G.C.,

alla stessa stregua di quanto accertato nella sentenza appellata del Tribunale di Urbino;

= che la Corte di Cassazione (Sez. Unite 12.10.2012 n 17406) sul presupposto della unicità del processo, ha ritenuto applicabile il tariffario in vigore al momento della conclusione del giudizio;

= che il progetto di parcella e la relativa fattura sono stati redatti correttamente in base al DM 55/2014 (entrato in vigore il 03.04.2014) e quindi in data anteriore al deposito della sentenza della Corte di Appello di Ancona avvenuta il 06.10.2014;

= che gli importi richiesti sono inferiori ai minimi concordati considerando il valore della controversia (da €. 1 milione a €. 2 milioni) e la presenza in giudizio di 9 controparti;

= che per i fatti di causa non era operante alcuna polizza di tutela giudiziaria, né la polizza UNIPOL n. 71 48975747 stipulata con effetti dal 31/12/2006 la quale pur prevedendo una retroattività biennale escludeva dalla garanzia assicurativa i fatti già conosciuti all'Ente;

= che ai sensi dell' art. 25 del CCNL 2001, commi 1 e 2, della dirigenza medica, si ritiene che la richiesta di assunzione degli oneri di difesa possa essere accolta in quanto:

- il dipendente ha tempestivamente fatto richiesta di assistenza legale;
- il difensore è stato designato in accordo con la cessata Zona Territoriale di Urbino, accettando l'applicazione delle tariffe secondo la regolamentazione approvata;
- non sono stati accertati elementi di responsabilità a carico del medico sia nella sentenza di 1° grado che in quella di appello;

= che il dipendente ha fatto pervenire una dichiarazione in data 06/02/2018 autorizzando il pagamento degli oneri di difesa direttamente all'avv. Paolo Pazzi, quale antistatario, dichiarando, tra l'altro, che non gli aveva corrisposto alcuna somma e/o acconto per il giudizio di secondo grado;

= che pertanto si ritiene di poter procedere alla liquidazione della somma di €. 33.413,85, al lordo di ogni fiscale e previdenziale ;

Per tutti i su esposti motivi si

Propone

- 1) di liquidare allo studio Legale avv. Paolo Pazzi, la complessiva somma di €. 33.413,85, al lordo di ogni onere fiscale e previdenziale, di cui al progetto di parcella su indicato, a titolo di competenze professionali per la difesa del dipendente G.C.
- 2) di attestare che la relativa spesa pari ad € 33.413,85, al lordo di ogni onere fiscale e previdenziale, verrà registrata sul conto 0202030103 “Fondo rischi per contenzioso personale dipendenti 0202030101i” in quanto accantonata nel medesimo fondo nell’esercizio precedente;
- 3) di effettuare il pagamento tramite bonifico bancario
- 4) di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii.;
- 5) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii.;

Il Responsabile del procedimento
Avv. Marcello Ercolani

Ragioneria, Bilancio e Controllo di Gestione

Si prende atto di quanto dichiarato dal responsabile del procedimento e si attesta che gli oneri derivanti dal presente atto risultano compatibili con il budget assegnato in quanto già accantonato nell’esercizio precedente.

Il Responsabile del Controllo di Gestione
(Dott.ssa Anna Olivetti)

Il Responsabile del Bilancio
(Dott.ssa Laura Cardinali)

- ALLEGATI -

Non vi sono allegati